

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1699 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2021****che modifica l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e le condizioni che disciplinano le modalità secondo le quali tali certificati accompagnano le partite di tali prodotti.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede restrizioni di polizia sanitaria generali relative alla spedizione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di specie sensibili da aziende, stabilimenti, impianti o zone soggetti a restrizioni a norma della legislazione dell'Unione in campo veterinario o a causa della presenza di una malattia trasmissibile grave che figura nell'allegato I della direttiva 92/119/CEE ⁽⁴⁾. Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429 introduce, tra l'altro, un nuovo insieme di norme per la prevenzione e il controllo di determinate malattie.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. L'articolo 22, paragrafo 5, di tale regolamento delegato prevede che i sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni istituita dove è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A al fine di prevenire un'ulteriore diffusione della malattia, e spostati al di fuori di essa, devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall'autorità competente in conformità alla parte II, capo II, di tale regolamento delegato.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 64).

- (4) Il regolamento (UE) n. 142/2011 prevede norme per l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale. L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede che le partite di sottoprodotti di origine animale debbano essere accompagnate durante il trasporto dai documenti commerciali o dai certificati sanitari di cui all'allegato VIII, capo III, di tale regolamento. La normativa sui sottoprodotti di origine animale è un insieme completo di norme, in particolare relative alla classificazione, alla raccolta, al trasporto e alla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. È pertanto opportuno introdurre un nuovo modello di certificato, di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687, nell'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (6) Dovrebbe essere introdotto un adeguato periodo transitorio per consentire agli Stati membri e ai portatori di interessi di adeguarsi alle nuove norme in materia di movimenti di sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni istituite in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il seguente punto 7:

«7. Modello di certificato sanitario

Modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate

Parte I: informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale	I.3. Autorità centrale competente	I.4. Autorità locale competente
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. Numero/i dei certificati originali annessi Numero/i dei documenti		di accompagnamento	
			I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento			
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione
	I.12. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale			
	I.14. Luogo di carico Codice postale/Regione		I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Numero/i di identificazione		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro			
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice della merce (codice SA)		
				I.20. Numero/Quantità		
	I.21. Temperatura dei prodotti			I.22. Numero di colli		
	I.23. Identificazione del contenitore/numero del sigillo			I.24. Tipo di imballaggio		
	I.25. Merce certificata per:					
	I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso Codice ISO Codice Numero del PIF			I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
	I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita Codice ISO Codice			I.29. Tempo previsto per il trasporto		
	I.30. Ruolino di marcia Sì No					
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)			Quantità			

Sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: (1) (1)[II.1 I sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali detenuti: (1) [abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di: (1) [..... (indicare il nome della pertinente malattia di categoria A) secondo le istruzioni dell'autorità competente conformemente al regolamento (UE) 2020/687 e sono destinati alla trasformazione mediante (1) [i metodi da 1 a 5.]] (1) oppure[incenerimento.]] (1) oppure[coincenerimento.]] (1) oppure[..... (indicare il nome della pertinente malattia emergente) secondo le istruzioni dell'autorità competente conformemente alle misure di emergenza adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429 e sono destinati alla trasformazione mediante (1) [i metodi da 1 a 5.]] (1) oppure[incenerimento.]] (1) oppure[coincenerimento.]] (1) oppure [non sottoposti ad abbattimento da parte dell'autorità competente a fini della prevenzione e del controllo di malattie di categoria A o di malattie emergenti, detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di malattie animali conformemente (1) [al regolamento delegato (UE) 2020/687,] (1)oppure [a misure speciali temporanee di controllo delle malattie di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/429,] ⁽¹⁾oppure [a misure di emergenza adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429,] e i sottoprodotti di origine animale sono spostati da tale zona soggetta a restrizioni nel rispetto delle condizioni di cui ⁽²⁾, ai fini (1) [della trasformazione mediante i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo II, e in caso di insilaggio di sottoprodotti ottenuti da animali acquatici di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera K, del regolamento (UE) n. 142/2011.]] ⁽¹⁾ oppure [della trasformazione o del trattamento mediante i metodi di cui all'allegato X, all'allegato XI o all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.]] ⁽¹⁾ oppure [della produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.]] ⁽¹⁾ oppure [della trasformazione in compost o biogas di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.]] (1)oppure [II.1 I sottoprodotti di origine animale di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali selvatici di specie elencate trovati morti o abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di (indicare il nome della pertinente malattia di categoria A) secondo le istruzioni dell'autorità competente ⁽³⁾ conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 e sono destinati alla trasformazione mediante ⁽¹⁾ [i metodi da 1 a 5.]] (1) oppure [incenerimento.]] (1) oppure [coincenerimento.]]		
	Note Parte I: — Caselle I.9 e I.11: cancellare la dicitura non pertinente. — Caselle I.12, I.13 e I.17: numero di riconoscimento o di registrazione. — Casella I.14: completare se diverso da "I.1. Speditore".		

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale								
	— Casella I.25: per la “trasformazione”, il “trattamento” o la “lavorazione” — Casella I.31: natura del prodotto: “i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687”. Categoria: “Categoria 1”, “Categoria 2” o “Categoria 3”. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Inserire il numero dell’articolo o degli articoli pertinenti, il titolo e la data di pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</i> dell’atto giuridico pertinente adottato dalla Commissione che stabilisce tali condizioni o il riferimento all’atto giuridico o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall’autorità competente che stabiliscono tali condizioni. (3) Cfr. la legislazione speciale sulla prevenzione delle malattie trasmissibili.										
	Veterinario ufficiale <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello):</td> <td>Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>N. UVL:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:»</td> </tr> <tr> <td>Timbro:</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:»	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:										
Unità veterinaria locale:	N. UVL:										
Data:	Firma:»										
Timbro:											